



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 16/02/2005**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1985

Recepimento accordo Stato Regioni - Modalità per l'applicazione sul territorio regionale delle norme sanitarie previste dal regolamento CE 1774/2002 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

L'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4°, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, entrato in vigore il 01/11/2002, ma con effettiva applicazione a partire dal 1 maggio 2003, abroga la Direttiva 90/667/CEE, recepita a livello nazionale con il D.lvo 508/92 e prevede che tutti gli impianti ed i depositi, operanti nel campo di applicazione della norma, debbano essere riconosciuti dall'autorità competente, entro i termini previsti.

Il Ministero della Salute, con nota prot. 609/508/60 del 18/12/2002, ha stabilito che i titolari degli stabilimenti, in attività alla data del 31/10/2002, e per i quali, a norma del Regolamento, sia necessario essere in possesso di specifico riconoscimento, devono presentare a tal fine domanda agli Assessorati Regionali alla Sanità entro il 28/02/2003.

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 687 del 16/5/2003 "Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" ha stabilito le nuove procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento su citato.

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni, con il contributo dei Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e delle Politiche Agricole e Forestali del 01/07/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 172 del 24/07/2004, sulle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" emanate per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE 1774/02;

Tutto ciò premesso e valutata l'opportunità di attuare, con provvedimento regionale, le intese raggiunte, con alcune integrazioni che tengano conto delle specificità regionali in materia di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione ed immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, vengono emanate le "Modalità per l'applicazione, sul territorio regionale, delle norme sanitarie previste dal Regolamento 1774/02 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto di indirizzo.

Il Dirigente Ufficio  
Dott. Onofrio Mongelli

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4° lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare le "Modalità per l'applicazione, sul territorio regionale, delle norme sanitarie previste dal Regolamento 1774/02 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai fini della notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati, e sul sito web della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto  
REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO SANITA' E SERVIZI SOCIALI  
SETTORE SANITA'  
SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE - UFFICIO 4°

"RECEPIMENTO ACCORDO STATO REGIONI - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SANITARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO CE 1774/2002 PER I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO".

Il Regolamento 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 (Guce serie L 273 del 10/10/2002) relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è entrato in vigore l'11 novembre 2002 ed a partire dal P

maggio 2003, è entrato in applicazione su tutto il territorio della Comunità europea.

Lo stesso Regolamento, nell'abrogare, all'articolo 37, la Direttiva CE/90/667 e le Decisioni CE/95/348 e CE/99/534, ha comportato l'automatica abrogazione del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, norma di recepimento nell'ordinamento nazionale delle predette Direttive, nonché di tutte quelle disposizioni applicative ed interpretative adottate nel nostro ordinamento, comprese le ulteriori norme in materia di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Dal 1° maggio 2003, quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 38 del Regolamento citato, la materia in esame è disciplinata da detta disposizione comunitaria in quanto ha sostituito le precedenti Direttive e Decisioni, costituendo, inoltre, per consolidata giurisprudenza, norma di pari rango di una legge nazionale.

Si ritiene opportuno precisare, ai fini di una maggiore chiarezza delle nuove disposizioni introdotte a livello comunitario, che il predetto Decreto Legislativo 508 del 1992 agli articoli 3 e 5, prevedeva, quali tipologie di rifiuti di origine animale da trasformare, quelle ad "alto rischio" e a "basso rischio".

Il Regolamento CE/1774/2002 lascia impregiudicate le disposizioni previste dal Regolamento CE 999/2001 e succ. modificazioni ed integrazioni; inoltre nel sostituire la precedente disciplina, ha modificato la definizione di "rifiuti" con quella di "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", suddividendoli, ai fini del loro successivo utilizzo, in tre categorie, le quali ricomprendono le tipologie previste dalla previgente normativa.

A puro titolo esemplificativo, si riportano di seguito i principali contenuti dell'attuale categorizzazione:

- Categoria 1: materiale specifico a rischio, animali sospetti di essere affetti da encefalopatie spongiformi trasmissibili, animali da esperimento di cui al Decreto Legislativo n. 116/92, animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi del Decreto Legislativo n. 336/99, animali morti o abbattuti contenenti materiale specifico a rischio, i rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, ecc.;

- Categoria 2: stallatico e contenuto del tubo digerente, prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e agenti contaminanti, animali o parti di animali morti non in seguito a macellazione diversi dai ruminanti, ecc;

- Categoria 3: parti di animali macellati idonee al consumo umano ma non destinate al consumo umano, pesci o altri animali marini (ad eccezione dei mammiferi), catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce, le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione, i rifiuti di cucina diversi da quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, ecc.

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni, con il contributo dei Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e delle Politiche Agricole e Forestali del 01/07/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 172 del 24/07/2004, sulle "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" emanate per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa del Regolamento CE 1774/02;

Valutata l'opportunità di attuare, con provvedimento regionale, le intese raggiunte, con alcune integrazioni che tengano conto delle specificità regionali in materia di raccolta, deposito, eliminazione, trasformazione ed immissione sul mercato dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, vengono emanate le "Modalità per l'applicazione, sul territorio regionale, delle norme sanitarie previste dal Regolamento 1774/02 per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

In particolare vengono fornite indicazioni in merito ai seguenti punti:

- modalità di emanazione dei provvedimenti autorizzativi adottati in base alle prescrizioni del Regolamento CE/1774/2002;
- modalità di gestione del materiale specifico a rischio;
- individuazione delle attività non soggette a riconoscimento;
- modalità relative alle operazioni di raccolta, magazzinaggio, trasporto, dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati come definiti ed individuati nelle diverse Categorie ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;
- modalità di smaltimento dei prodotti trasformati e dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, esplicitando le connessioni con la normativa ambientale;
- modalità per stabilire le procedure di controllo igienico-sanitario per alcune attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e di prodotti trasformati;
- modalità per stabilire procedure di controllo per alcune deroghe all'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale previste all'articolo 23 del Regolamento n. 1774/2002;
- modalità per stabilire procedure di controllo per alcune deroghe all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale previste all'articolo 24 del Regolamento n. 1774/2002;

Articolo 1

## RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli impianti, nuovi o già autorizzati ai sensi delle norme abrogate, che intendono esercitare le attività previste dagli articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi degli stessi articoli del Regolamento ed in virtù di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del D.P.C.M. 26 maggio 2000 e della Legge 18/10/2001 che abroga il Titolo V della Costituzione, alla Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario delle AAUUSLL competenti per territorio, secondo le disposizioni procedurali previste dalla Delibera di Giunta Regionale n° 687 del 16/05/2003 "Procedure per il riconoscimento degli impianti di cui al Regolamento CE 1774/02 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" pubblicata sul B.U.R. Puglia n° 55 del 29 maggio 2003.

1.1 Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, deve essere inserito, da parte della Regione Puglia, nell'elenco nazionale.

1.2. La Regione Puglia provvederà ad assegnare un numero unico e progressivo ad ogni impianto e stabilimento riconosciuto. L'elenco nazionale fa parte dell'esistente Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.ST.). La documentazione da presentare al momento della richiesta di riconoscimento è stata stabilita dalla Regione nella Delibera di G.R. n° 687 precedentemente citata.

1.3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 che producono proteine animali trasformate destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

1.4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III, devono essere convalidati secondo le procedure descritte nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7 nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida. A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'ASL competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Reg. CE/1774/2002.

1.5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, inoltre, le omologazioni dei reattori, saranno rilasciate dall'ISPESL secondo le modalità stabilite dalla Circolare

## Articolo 2

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

1. Il materiale specifico a rischio (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2. Il MSR, come definito dal Regolamento CE 999/2001 e succ. mod., e dal Decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di Categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente.
3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione dei MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nel macelli può essere utilizzato il registro di cui all'art. 17 del R.D. 20.12.28, n. 3298 oppure per il registro per il materiale di Cat. 1, con le opportune integrazioni
4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto previsto per il materiale di Categoria 1. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento.
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario Ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.
6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, possono essere autorizzati uno o più contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante l'impiego del freddo.

## Articolo 3

### ATTIVITA' NON SOGETTE A RICONOSCIMENTO

Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento:

1. i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura;
2. i depositi presso i canili autorizzati o altri allevamenti di animali che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della propria struttura, in attesa del prelievo di tale materiale per il successivo smaltimento, e che, comunque, non possono effettuare attività di raccolta e deposito a scopo commerciale;
3. gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto già in possesso di specifiche

autorizzazioni previste dalla norma di riferimento di cui alla Direttiva 93/42/CEE, fatto salvo il rilascio, da parte dell'autorità competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.

#### Articolo 4

#### RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e pescherie, ecc.), devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito.

3. Apposito capitolo, relativo alla gestione dei sottoprodotti, deve essere inserito nel documento del piano di autocontrollo, secondo il metodo HACCP.

4. Nel luogo di produzione è previsto, ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1774/02 la tenuta del registro meglio specificato nel successivo art. 12.

5. Per le macellerie che intendono avvalersi della deroga prevista dall'art. 1 comma 2 lett. a), si disciplina nel modo seguente:

a) Coloro che intendono avvalersi della sopracitata deroga, fermo restando la possibilità di cedere una quantità esigua di sottoprodotti, devono inserire tale evenienza nel Piano di autocontrollo;

b) dare comunicazione scritta al Servizio Veterinario della AUSL competente; la possibilità di cedere quantitativi più consistenti di sottoprodotti dove essere ricondotta a quanto indicato all'art. 15 punto 2 del presente documento;

c) istituire un registro ove annotare il numero di iscrizione all'Anagrafe canina dell'animale da compagnia e la città in cui è iscritto l'animale, la quantità e la tipologia dei sottoprodotti ceduti, la data della cessione dei sottoprodotti per dare la possibilità di effettuare eventuali controlli con l'Anagrafe Canina istituita presso le AUSL, a cui i cani devono essere obbligatoriamente iscritti;

d) non è possibile cedere alimenti grezzi per animali da compagnia a canili o strutture simili salvo che tali strutture non siano autorizzate quali centri di raccolta od utenti, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento e secondo quanto indicato nell'art. 15 comma 2 del presente testo;

e) i sottoprodotti ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non devono essere in stato di alterazione e comunque non devono rappresentare pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati;

f) da tale deroga sono escluso le macellerie autorizzate alla rimozione della colonna vertebrale, ai sensi del D.M. 16/10/2003.

#### Articolo 5

#### AUTORIZZAZIONI DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI PER IL TRASPORTO

Si riprende quanto già disciplinato dalla nota della Regione Puglia prot.24/7157/4 del 24/04/2003 con oggetto: Regolamento CE 1774/02 - Linee Guida per prima applicazione".

1. Gli automezzi ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.

Considerato che i requisiti minimi per gli automezzi, previsti dal Regolamento, sono uguali, indipendentemente dalla categoria di sottoprodotti trasportati, è possibile autorizzare gli stessi automezzi per il trasporto di tutte e tre le categorie, a condizione che, come specificato successivamente, non vi sia trasporto promiscuo.

2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati devono essere registrati dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario.

3. La A.S.L. competente è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è la A.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati.

4. Chi esercita l'attività di trasporto di sottoprodotti per conto proprio o per terzi, deve dichiarare, sulla domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo, l'indirizzo o la sede presso cui il registro previsto dall'articolo 9 del Regolamento è disponibile per i controlli dell'Autorità competente. Tali dati devono essere riportati sull'atto autorizzativo.

## Articolo 6

### IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

1. I veicoli e i contenitori autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell'ordine di registrazione.

2. Sui veicoli, contenitori o imballaggi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e durante il trasporto dei prodotti trasformati deve essere apposta un'etichetta inamovibile, che rechi chiaramente:

2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:

2.1.1. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura "Non destinato al consumo umano"- e, se destinati a tali usi, le diciture: "Destinato alla produzione di pet-foods" - "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati).

2.1.2. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Non destinato al consumo animale" - e se del caso, "Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e) alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece "Per l'alimentazione di ..." con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

2.1.3. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione".

2.1.4. In caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura "Stallatico" (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1. Durante il trasporto, deve essere esposta solo l'etichetta relativa alla categoria del sottoprodotto trasportato effettivamente e deve corrispondere al relativo documento di trasporto.

2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

#### Articolo 7

### VERIFICA PERIODICA DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

1. L'autorizzazione sanitaria ha scadenza biennale. In fase di rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui Allegato II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.

#### Articolo 8

### DISPOSIZIONI PER EVITARE LE CONTAMINAZIONI CROCIATE

1. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di attestazione (Allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.

2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti ritenuti idonei dal Servizio Veterinario e l'evento attestato come al comma 1.

3. Gli automezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione animale.

4. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti destinati all'alimentazione umana.

5. I sottoprodotti di una categoria (1, 2 o 3) non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, neppure in contenitori separati. Il trasporto promiscuo di sottoprodotti di diverse categorie comporta la classificazione nella categoria inferiore (trasporto promiscuo di sottoprodotti categoria 1 e 2 acquisiscono tutti la classificazione di categoria 1).

#### Articolo 9

### DOCUMENTO COMMERCIALE

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale contenente le indicazioni di cui all'All. II Cap. III del Regolamento riportate nei fac-simili allegati (allegati 2, 3, 4, e 4bis), rispettivamente di colore rosso, giallo, e verde o con bordatura del medesimo colore. Nei casi di movimentazioni verso Paesi Terzi, il documento commerciale dovrà essere accompagnato dai Certificati Sanitari previsti dal Regolamento.

2. Il documento commerciale, specifico per Categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati (Allegati 2-3-4), deve essere fornito in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

3. E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 4bis), limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di Categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.

4. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.



5. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.
6. Il documento commerciale dovrà essere controfirmato dal Veterinario Ufficiale ovvero accompagnato da Certificato Sanitario, nei casi previsti dall'articolo 4, lettera c), punto 2, del Decreto del Ministero della Salute 16 ottobre 2003.
7. Il documento di trasporto è rilasciato in funzione della destinazione del materiale, indipendentemente dalla categoria stabilita nell'impianto di produzione. In altri termini, materiale di categoria 2 o 3 destinato ad impianti di categoria 1 può essere scortato dal documento commerciale di categoria I.

## Articolo 10 REGISTRI

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale devono tenere un registro delle partite, come previsto dall'art. 9 del Regolamento. Quello previsto per il Materiale di Cat.1 può sostituire, con opportune integrazioni, il registro di carico e scarico del materiale specifico a rischio, ove previsto, di cui all'articolo 2, punto 3 del presente testo.
2. I registri devono contenere i seguenti dati:
  - 2.1. la descrizione dei materiali, compresi:
    - 2.1.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
    - 2.1.2. le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;
    - 2.1.3. se del caso, il numero della marca auricolare;
    - 2.1.4. la quantità dei materiali;ed inoltre,
  - 2.2. per i registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale
    - 2.2.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
    - 2.2.2. il nome e l'indirizzo del trasportatore;
    - 2.2.3. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;
  - 2.3. per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale:
    - 2.3.1. la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
    - 2.3.2. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
    - 2.3.3. il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;
  - 2.4. per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale:
    - 2.4.1. la data di ricevimento;
    - 2.4.2. il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
    - 2.4.3. il nome e l'indirizzo del trasportatore;
    - 2.4.4. la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione)
3. Tutti gli impianti di trasformazione devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita.
4. Il registro, numerato e timbrato pagina per pagina, deve recare, sulla prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'ASL di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata.
5. La registrazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto.
6. La stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
7. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, sono di seguito elencate situazioni derogatorie all'obbligo della tenuta del registro. In particolare, sono esonerati dalla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

- 7.1. Il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
- 7.2. Il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o impianto di transito), a condizione che
  - 7.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
  - 7.2.2. il proponente detenga il registro;
  - 7.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 7.3. Lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
- 7.4. Lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di Categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
  - 7.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
  - 7.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
  - 7.4.3. il destinatario detenga il registro;
  - 7.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento. Tale obbligo può essere assunto anche dal trasportatore; in tal caso il trasportatore non può essere esonerato dalla tenuta del registro.
- 7.5. Lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali, fermo restando l'obbligo della conservazione dei DDT per il periodo previsto.
- 7.6. L'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
  - 7.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
  - 7.6.2. il registro sia siglato dall'ASL competente sull'impianto di trasformazione;
  - 7.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
  - 7.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

## Articolo 11

### NORMATIVA SANITARIA E NORMATIVA AMBIENTALE

1. Il Regolamento CE 1774/02 si interfaccia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento stesso, con la disciplina dei rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al momento dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento o agli impianti di discarica.
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2, sia freschi che trasformati, non è ammesso, ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, recepimento della Direttiva 1999/31.
3. Fino al 31/12/2005 così come previsto dal Regolamento CE/813/2003, il materiale di categoria 3, limitatamente a quello indicato all'articolo 6, punto 1, lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, può

essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari confezionati non più destinati all'alimentazione umana (scaduti, con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della catena del freddo ecc.).

4. Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 1774/2002, può essere smaltito in una discarica per non pericolosi con il codice CER 02.02.03.

5. Gli impianti di incenerimento che trattano unicamente carcasse di animali o parti di esse, come sottoprodotti di origine animale, non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive 2000/76/CE e 75/442/CE come modificata dalla 91/156/CEE, in quanto l'attività in essi svolta è disciplinata direttamente dal Regolamento n. 1774/2002. Tale Regolamento, all'articolo 12, commi 2 e 3, individua le condizioni generali e di funzionamento ed i requisiti ai quali detti impianti di incenerimento o coincenerimento devono conformarsi.

6. Gli impianti che operano ai sensi della normativa ambientale devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97; tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE.

In tali impianti, secondo quanto stabilito dall'art.8 comma 1 lett. C del D.Lgs 22/97, non possono essere smaltite carogne animali, salvo l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento CE 1774/02.

## Articolo 12

### SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e di categoria 2, oltre alle altre modalità previste dal Regolamento, può avvenire in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

1.1. In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale: il sottoprodotto, eccetto le carcasse animali, viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18.02.02

1.2. In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.

2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di categoria 3, può avvenire anche in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

2. 1. In impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale: il sottoprodotto viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 18 02 03;

2.2. In impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando il materiale incenerito è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale.

3. I sottoprodotti di Cat.3 di cui all'art. 6 lett. h) comprendono anche molluschi e crostacei, come meglio specificato al punto 25 del documento preparato dalla DG SANCO della UE sulla applicazione del Reg. Ce 1774/02

4. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3, qualora venga smaltito in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale viene classificato come "rifiuto" con il codice CER 02.02.03.

5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in applicazione del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del 22 maggio 2001.

6. Ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e succ. integrazioni, i sottoprodotti di origine animale non sono assimilati ai rifiuti solidi urbani e come tali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani da parte di esercizi o stabilimenti commerciali.

## Articolo 13

### IMPIANTI DISCIPLINATI ESCLUSIVAMENTE DALLA NORMATIVA AMBIENTALE

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria, dal relativo elenco nazionale e sono disciplinati dalla normativa ambientale i seguenti impianti:

1. inceneritori e coinceneritori che trattano rifiuti di vario genere consentiti dalla norma ambientale, che possono utilizzare i sottoprodotti di o.a. ed i prodotti trasformati, ad esclusione della carogne animali;
2. impianti di biogas e compostaggio qualora lo stallatico ed i rifiuti di cucina e ristorazione o substrati non previsti dal Regolamento 1774/02, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime.

## Articolo 14

### ATTIVITA', UTILIZZI E GESTIONI PARTICOLARI DI TALUNI SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI TRASFORMATI

1. L'attività di trasformazione, intesa come trattamento dei sottoprodotti (quindi anche incenerimento), annessa impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino interferenze igienico sanitarie negative sulle attività svolte e che vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:

- 1.1 il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale;
- 1.2 separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
- 1.3 non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti;
- 1.4 personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti, attrezzature distinte, non in comune, con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti.

2. Siero di latte, scotta, latticello: l'utilizzo del siero di latte, latticello o scotta è disciplinato ai sensi del D.L.vo n. 360/99 e può anche essere inviato direttamente all'alimentazione zootecnica come materia prima per mangimi ad uso zootecnico. In tal caso per il trasporto non è necessaria l'autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1774/02 sebbene non può essere effettuato con i mezzi destinati al trasporto alimentare.

3. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:

3.1 Le pelli derivate da animali giudicati idonei al consumo umano a seguito di visita ante e post mortem, sono considerate materie prime per la produzione di gelatine o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle Decisioni CE 1999/724 e 2003/721 a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo.

3.2 Le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo umano, devono essere:

- 3.2.1 identificate in modo chiaro immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (cat. 1 o cat. 3);
- 3.2.2 annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- 3.2.3 accompagnate dal documento commerciale di trasporto previsto per i materiali di Categoria 1 o 3;
- 3.2.4 trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.

3.3 Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di ogni seduta di macellazione, la tracciabilità ai fini dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine.

3.4 Il macello che non è in grado di dimostrare e garantire una corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilità di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.

3.5 Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni 1999/724 e 2003/42.

3.6 Si può consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori autorizzati ai sensi del Reg. CE/1774/2002, di pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in Categoria 3, a condizione che:

3.6.1 il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;

3.6.2 le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento.

3.7 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine alimentari è soggetto esclusivamente al nulla-osta rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione CE/1999/724.

3.8 Nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione fisica e gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3, per lo stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Reg. CE/1774/2002.

4. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002, alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:

4.1 essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o di categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;

4.2 essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di Categoria 2;

4.3 essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di Categoria 3;

4.4 non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri fertilizzanti;

4.5 sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture: "non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.

5. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente:

Non è soggetto a procedure di riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/2002 l'attività di maturazione dello stallatico e del contenuto del tubo digerente, quando lo stesso viene effettuato nell'azienda agricola per l'impiego dello stesso quale ammendante sui terreni, previa maturazione in concimaia. (Effluente d'allevamento per uso agronomico come definito dal D.Lvo 152/99 e dal D.Lvo 258/2000).

L'utilizzo nel ciclo agronomico all'interno dell'azienda agricola del prodotto maturato in concimaia è regolato da specifiche e peculiari norme regionali che definiscono i tempi di maturazione, generalmente di mesi sei, e le modalità di spandimento ed di interrimento.

Lo stallatico, oltre all'uso agronomico, può essere destinato ad uno stabilimento di trasformazione di cat. 2 tecnico riconosciuto a norma dell'art. 13, ad un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'art. 18 del Regolamento o ad un impianto per la produzione di composto biogas, riconosciuto ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento o ad un impianto, autorizzato ai sensi della normativa ambientale, purché sia il solo materiale di origine animale utilizzato, insieme ai rifiuti di cucina non provenienti da trasporti internazionali.

Per la tutela della salute pubblica ed animale, lo stallatico ed il contenuto intestinale prodotto presso i macelli ove vengono macellati, nell'ambito delle attività di risanamento zootecnico, animali infetti e presso le aziende zootecniche con provvedimenti di Polizia Veterinaria, deve essere sottoposto a

trattamento di bonifica prima che possa essere utilizzato per l'uso consentito.

Stallatico trasformato o prodotti a base di stallatico:

E' da considerarsi prodotto tecnico lo stallatico trasformato che, dopo aver subito il trattamento previsto, in impianti industriali di trasformazione, viene immesso sul mercato come terreno per la fungicoltura, in considerazione del fatto che rientra nella catena di produzione degli alimenti destinati al consumo umano.

Al termine del ciclo di produzione fungina, il terreno esausto può essere utilizzato come ammendante sui terreni agricoli.

Gli impianti che introducono tale materiale e ne effettuano l'attività di trasformazione per l'immissione sul mercato, devono essere riconosciuti come "impianti tecnici" ai sensi dell'art. 18 del Regolamento ed il prodotto soddisfare quanto previsto dall'allegato VIII, capitolo III, punto II del Regolamento, che ne stabilisce i requisiti.

E' considerato compost lo stallatico trasformato o prodotti a base di stallatico tutti quei preparati del commercio che vengono immessi sul mercato come fertilizzanti organici, ammendanti, compresa la pollina essiccata, come definiti ai sensi della Legge 748/84.

La produzione, per l'immissione sul mercato di compost, nel caso l'impianto sia compatibile con i pertinenti requisiti, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento ed essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo 11, parte A (modificati dal Reg. CE 808/03)

Lo stallatico deve essere trasformato conformemente all'allegato VI, capitolo 11, parte B e C.

Fare in modo che il compost sia conforme alle norme microbiologiche di cui all'allegato VI, capitolo II, parte D.

## Articolo 15

### DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Ai sensi dell'articolo 23, punto 1, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo della Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente, si autorizzano:

1.1 l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;

1.2 l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 18 del Regolamento CE/1774/2002.

2. Ai sensi dell'articolo 23, punto 2, del Regolamento CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo della Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente, si autorizzano l'alimentazione di animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili riconosciuti e di venni destinati ad essere utilizzati come esche da pesca, mediante:

2.1 l'utilizzo di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;

2.2 l'utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 1) del Regolamento CE/1774/2002;

3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto delle norme di cui all'Allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e delle seguenti condizioni:

3.1 L'utente, destinatario dei materiali, deve presentare richiesta di nulla osta alla Regione Puglia, per il tramite del Servizio Veterinario territorialmente competente, specificando almeno:

- 3.1.1 gli animali utilizzatori;
  - 3.1.2 i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
  - 3.1.3 l'origine dei sottoprodotti e le modalità di approvvigionamento;
  - 3.1.4 le indicazioni relative al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.
- 3.2 il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza, alla Regione Puglia, che provvede al rilascio del nulla osta.
4. Fermo restando l'obbligo di riconoscimento dei "centri di raccolta", la Regione Puglia comunica annualmente al Ministero della Salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 2.

#### Articolo 16

#### DEROGHE RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali. Tale procedura non è consentita per i cani.

2. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di origine animale che si trovano in una zona isolata, fatte salve le modalità disposte dal Regolamento CE/811/2003:

2.1 si considerano "zone isolate" quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco, che ne dovrà dare comunicazione alla Regione o Provincia autonoma, per il tramite del Servizio Veterinario della AUSL competente.

2.2 i Sindaci, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 811/03, quali autorità competenti provvedono, ad intervalli regolari, al monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale al fine di garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II del predetto Regolamento;

#### Articolo 17

#### SANZIONI

L'inosservanza di quanto disciplinato nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato penale, è punita conformemente a quanto disposto dall'emanando Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento CE n° 1774/02.

#### Articolo 18

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo quello della pubblicazione sul B.U.R. Puglia.

Le disposizioni di cui alla nota della Regione Puglia Assessorato alla Sanità - Uff. IV prot. 24/7157/4 del 24/04/2003 avente per oggetto: " Regolamento CE 1774/02 - Linee guida per prima applicazione.", si intendono abrogate.

Allegati:

Allegato 1 - dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione;

Allegato 2 - documento di trasporto sottoprodotti categoria 1

Allegato 3 - documento di trasporto sottoprodotti categoria 2

Allegato 4 - documento di trasporto sottoprodotti categoria 3

Allegato 4 bis - documento di trasporto sottoprodotti categoria 3 semplificato